

Procederemo innanzitutto al sorteggio della Commissione per lo scrutinio delle schede.

Si faccia il sorteggio.

DE AMICIS, *segretario*, fa il sorteggio.

PRESIDENTE. La Commissione di scrutinio è risultata composta degli onorevoli: Gargiulo, Bissolati, Molina, Pietravalle, Miari, Boitani, Abbiate, Morpurgo, Manfredi, Di Bagno, Di Robilant e Giacobone.

Procediamo ora alla votazione segreta. Si faccia la chiama.

DE AMICIS, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascерemo aperte le urne.

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lembo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LEMBO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ». (780-B)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

### Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

Come la Camera rammenta, è stata chiusa la discussione generale e si è proceduto alla votazione dell'articolo 1°.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 2°, nel quale sono stati introdotti due emendamenti concordati tra Ministero e Commissione e cioè:

« Al n. 2, alla cifra: 150, sostituire: 500 ».

« Aggiungere infine al 1° comma del n. 3: e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2 ».

Il nuovo testo dell'articolo 2 dunque è il seguente:

#### Art. 2.

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

« La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione della necessità dell'assistenza farmaceutica locale.

« Il numero delle concessioni, però, in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1° Nei comuni di 40,000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5,000 abitanti;

2° Nei comuni aventi più di 5,000 e meno di 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto della necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia una farmacia per più di 5,000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri;

3° Nei comuni fino a 5,000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2.

« Inoltre, nei comuni indicati sotto i numeri 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge, ed al momento della sua pubblicazione.

« Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l'autorizzazione anzidetta è punito con ammenda non minore di lire 500, e con l'arresto fino ad un mese oltre alla chiusura dell'esercizio a termini dell'articolo 23 della presente legge ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Valenzani, il quale ha presentato il seguente emendamento, insieme con gli onorevoli Congiu e Dentice:

« In fine del numero 2°, alle parole: almeno 150 metri, sostituire: almeno 500 metri ».

L'onorevole Valenzani ha facoltà di parlare.

VALENZANI. A me non rimane altro che di ringraziare, soddisfatto, l'onorevole presidente del Consiglio ed il relatore della Commissione per avere accolto il mio emendamento nell'ultimo testo concordato fra Ministero e Commissione.